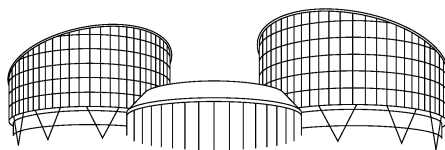


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA COCOZZA DI MONTANARA E ALTRI c. ITALIA

*(Ricorso n. 4954/23 e altri 3 ricorsi
– si veda la tabella allegata)*

SENTENZA

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.



Nella causa Cocozza di Montanara e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Erik Wennerström, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

6. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l'impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano, espressamente o in sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione, e l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra quattro e sei anni. Per di più, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per periodi compresi tra quattro e sei anni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza).

9. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, e in particolare le argomentazioni del Governo, la Corte non vede alcun fatto o ragionamento che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano dunque limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale di questi ultimi.

11. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente.

12. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, e *Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti che hanno presentato e suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, conformemente all'articolo 60 del suo regolamento (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), le somme indicate nell'elenco allegato, e respinge le domande per il resto.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
4. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
7. *Respinge* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Data di inizio e di fine dell'impossibilità di avviare dei procedimenti esecutivi	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	4954/23 30/12/2022 (12 ricorrenti)	Carlo COCOZZA DI MONTANARA 1936 Anna COCOZZA DI MONTANARA 1938 Pietro COCOZZA DI MONTANARA 1942 Pierluigi GINNIA 1961 Eleonora REYTANI	Tozzi Silvano Napoli	Corte d'appello di Napoli. R.G. 5104/2016, 05/07/2018	05/07/2018	In corso Più di 6 anni e 1 mese e 1 giorno	07/05/2019 In corso	Comune di Quarto Risarcimento dei danni e indennizzo per espropriazione	6.000	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

ARRÊT COCOZZA DI MONTANARA ET AUTRES c. ITALIE

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Data di inizio e di fine dell'impossibilità di avviare dei procedimenti esecutivi	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
		1934 Francesca REYTANI 1940 Giovanni REYTANI 1944 Paolo REYTANI 1946 Antonio ZAMPAGLIONE 1949 Guido ZAMPAGLIONE 1972 Lorenzo ZAMPAGLIONE 1973 Pierluigi ZAMPAGLIONE 1951								
2.	5143/23 18/01/2023	EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale amministrativo regionale della	03/01/2020	In corso	05/08/2020 In corso	Comune di Casoria	3.075	250

SENTENZA COCOZZA DI MONTANARA E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Data di inizio e di fine dell'impossibilità di avviare dei procedimenti esecutivi	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
		1998		Campania, R.G. 2196/2017, 03/01/2020		Più di 4 anni e 7 mesi e 3 giorni		Pagamento di interessi moratori		
3.	5451/23 18/01/2023	Aniello MELORIO 1975	Pagliuca Mauro Avellino	Ingiunzione di pagamento, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. 6469/2017, 23/09/2017	18/12/2017	In corso Più di 6 anni e 7 mesi e 19 giorni	23/04/2018 In corso	Comune di Caserta Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario)	935	250
4.	6255/23 18/01/2023	EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA 1998	Melorio Aniello Napoli	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6469/2017, 23/09/2017	18/12/2017	In corso Più di 6 anni e 7 mesi e 19 giorni	23/04/2018 In corso	Comune di Caserta Ordinanza di ingiunzione di pagamento per i servizi forniti dalla società ricorrente	8.295	-